



Comune di Pontedera  
Provincia di Pisa

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione Numero 8 del 26/04/2016**

**OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2016 – CONFERMA.**

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di Aprile, alle ore 16:55, nell'apposita sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in data 18/04/2016 Prot. n. 14300 in seduta pubblica

Al momento della trattazione del presente argomento risultano presenti i Signori:

MILLOZZI SIMONE	P	CASELLI SELENE	P
PAOLUCCI ANDREA	P	CIAMPALINI GIORGIO	P
PANDOLFI DOMENICO	P	CURCIO LUCIA	P
PUCCINELLI ALESSANDRO	P	DELLA BELLA FLORIANO	P
BARONI FEDERICA	P	LEONE EUGENIO	P
BELLI MATTIA	P	TOGNETTI FABIO ROBERTO	P
BRACCINI FABRIZIO	P	BARABOTTI FEDERICA	A
BOLOGNESI DAMIANO	P	TONCELLI FABIOLA	P
CAPPELLI SIMONE	P		

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto legislativo 18,08,2000, n. 267, e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, segretario generale Dott.ssa Tiziana Picchi.

Presiede Presidente del Consiglio Lucia Curcio.

Assistono alla seduta senza diritto di voto gli Assessori:

PAPIANI MARCO, CANOVAI LIVIANA, FRANCONI MATTEO, PIRRI ANGELA, CECCHI MARCO

Il Presidente ha accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti 146 Consiglieri su 17 assegnati.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 22/07/2014 e successiva n. 53 del 25/11/2014 con le quali venivano approvate le aliquote nonché le detrazioni per l'anno 2014 come sotto riportato:

ALIQUOTE	
- Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale da A2 ad A7 con rendita fino a € 1.000,00	2,5 per mille
- Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale da A2 ad A7 con rendita uguale o superiore a € 1.000,01 e fino a € 1.200,00	3,0 per mille
- Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale da A2 ad A7 con rendita uguale o superiore a € 1.200,01	3,3 per mille
- Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A1, A8 e A9	2,0 per mille
- Immobili ad uso commerciale non produttivi di reddito fondiario limitatamente a quelli indicati ai comma 1) e 2 dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore dell'immobile) nei quali risultano installati apparecchi automatici, semiatomatici ed elettronici da gioco di cui all'art.110,comma 6 e7 del Tu.l.p.s. e comunque subordinati al nulla osta dei Monopoli di STATO previsto dall'art.86 comma 3 del T.U.L.P.S. ,introdotto dall'37 comma 2 della l. n.388/2000 nonché al nulla osta per la messa in esercizio a e quella di distribuzione.	2,0 per mille
- Altri immobili	0,0 per mille

DETRAZIONI	
Rendita catastale non rivalutata (rendita abitazione principale +rendita pertinenze)	detrazione
fino a € 320,00	€ 125,00
da € 320,01 a € 399,00	€ 110,00
da € 400,01 a € 500,00	€ 90,00
da € 500,01 a € 600,00	€ 60,00
da € 600,01 a € 700,00	€ 50,00
da € 700,01 a € 750,00	€ 25,00
Oltre 750,00	Nessuna detrazione

La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene incrementata di € 50,00 in favore dei soggetti passivi che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap, certificati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92 e che presentino un reddito annuo complessivo, determinato in base ai criteri utilizzati per determinare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) come previsto dal D. Lgs. 109 del 31/03/1998, non superiore a € 36.151,99.

Considerato che con deliberazione consiliare n. 36 del 28 luglio 2015 le aliquote TASI venivano confermate per l'anno 2015;

Visti:

- l'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge stabilità 2016) che ha introdotto alcune modificazioni alla IUC con particolare riferimento all'esclusione dall'imposizione TASI degli immobili adibiti ad abitazione principale sia del possessore che dell'utilizzatore con esclusione degli immobili classificati nella categorie A/1, A/8 e A/9 che restano soggetti a tassazione anche se adibite ad abitazione principale;

- l'art. 1, comma 26 della citata legge di stabilità 2016 che dispone per l'anno 2016 la sospensione d'incrementare le aliquote e tariffe IMU e TASI rispetto a quelle applicate nel 2015;

- l'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, modificato ed integrato dall'art. 27, comma 8, legge 28/12/2001 n. 448 che dispone:

*“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che dispone:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 che ha disposto la scadenza per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2016;

Ritenuto opportuno confermare le aliquote TASI per l'anno 2016;

Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1, art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data 18/04/2016 dal Dirigente del 3° Settore "Finanziario e Sviluppo Locale" dott. Giuseppe Amodei;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso, sempre ai sensi del citato comma 1, art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data 18/04/2016 dal Dirigente del 3° Settore "Finanziario e Sviluppo Locale" dott. Giuseppe Amodei;

Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 4 (Pandolfi, Paolucci, Puccinelli e Toncelli ) espressi in forma palese da n. 16 consiglieri presenti e votanti;

A seguito della proclamazione del Presidente

#### DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), per l'anno 2016 come segue:

- Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A1, A8 e A9	2,0 per mille
- Immobili ad uso commerciale non produttivi di reddito fondiario limitatamente a quelli indicati ai comma 1) e 2 dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore dell'immobile) nei quali risultano installati apparecchi automatici, semiatomatici ed elettronici da gioco di cui all'art.110, comma 6 e7 del Tu.l.p.s. e comunque subordinati al nulla osta dei Monopoli di STATO previsto dall'art.86 comma 3 del T.U.L.P.S. ,introdotto dall'37 comma 2 della l. n.388/2000 nonché al nulla osta per la messa in esercizio a e quella di distribuzione.	2,0 per mille
- Altri immobili	0,0 per mille

2. di dare mandato al Dirigente del Settore 3<sup>A</sup> di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per l'esecuzione del presente provvedimento e di incaricare il servizio "Segreteria Sindaco e Supporto agli Organi" di comunicare l'avvenuta approvazione del presente atto al servizio "Tributi".

Quindi, con successivi voti favorevoli n. 12 e contrari n. 4 (Pandolfi, Paolucci, Puccinelli e Toncelli) espressi in forma palese da n. 16 consiglieri presenti e votanti e a seguito della proclamazione del Presidente il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Lucia Curcio / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Tiziana Picchi/ ArubaPEC S.p.A.